



FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CASA SERENA
MAESTRA ANGIOLINA BRESCIANI

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER IL PERIODO

DI 25 ANNI, con opzione 5 anni, DEL SERVIZIO DI

GESTIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO E

DELLA COMUNITA' ALLOGGIO SOCIALE ANZIANI

COMPRESO ACCREDITAMENTO DELLE DUE

STRUTTURE E SERVIZIO ACCESSORI

PROCEDURA APERTA

art. 60 del D. Lgs 50/2016

procedura telematica sulla piattaforma di e-procurement denominata SINTEL

criterio: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Bando e disciplinare di gara

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CAPO 1. PREMESSE

1.1. Informazioni preliminari

1.1.1. Informazioni preliminari

Stazione appaltante:

- Fondazione Casa Serena – Maestra Angiolina Bresciani
- Via Carebbio 32 – presso la sede comunale
- 25046 Cazzago San Martino
- Email: llpp@comune.cazzago.bs.it
- C.F. 91029950176
- URL: <http://www.fondazionecasaserenamaestrabresciani.it>
- e-mail: llpp@comune.cazzago.bs.it
- RUP : Arch. Patarini Antonio

1.1.2. Profilo di committente

il «Profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del Codice dei contratti è:

<http://www.fondazionecasaserenamaestrabresciani.it>

1.1.3. Oggetto della gara

a) Denominazione conferita dall'Amministrazione: Fondazione Casa Serena – Maestra Angiolina Bresciani

b) altre informazioni:

- CIG: 8068708C78
- Luogo di esecuzione: abitato della Costa
- CPV: 98341100-6

1.1.4. Termini e modalità per la presentazione dell'offerta:

a) Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è **29 novembre 2019, alle ore 18:00**; a tale scopo si precisa che:

- il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;

- in ogni caso il ritardo è a rischio esclusivo dell'Offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi dell'eventuale ritardo o del mancato recapito;
- tutti i termini previsti dalla Documentazione di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;

b) la presentazione:

- deve avvenire esclusivamente con la modalità telematica di cui al punto "Presentazione dell'offerta mediante Piattaforma telematica di e-procurement";
- non è ammessa con modalità diverse e non è ammessa la presentazione di alcun atto o documento all'indirizzo postale o al domicilio digitale (PEC) della Stazione appaltante.

1.1.5. Presentazione dell'offerta mediante Piattaforma telematica di e-procurement

La partecipazione è ammessa esclusivamente con la presentazione della documentazione richiesta dagli atti di gara e dell'offerta, mediante la Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di ARCA S.p.A. (Società di Regione Lombardia), denominata «SINTEL», accessibile all'indirizzo internet:

<http://www.arca.regione.lombardia.it> menu «E-PROCUREMENT», sottomenu «Piattaforma SINTEL» oppure direttamente alla pagina

<http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>

1.2. Definizioni utilizzate

Nel presente Documento, anche con riferimento alla Premesse, sono assunte le definizioni che seguono.

1.2.1. Definizioni generali

- a) **«Codice dei contratti»:** il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella versione vigente alla data di pubblicazione del bando di gara;
- b) **«Regolamento generale»:** il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- c) **«DGUE»** il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, il cui modello è allegato del presente Documento; è relativo a ciascun Operatore economico, in qualunque modo coinvolto nella gara e se correttamente redatto e presentato costituisce anche domanda di partecipazione;
- d) **«CAD»** il codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1.2.2. Definizioni specifiche:

- a) **«il presente Documento»:** il presente **Bando/Disciplinare di gara**, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli Offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento; nel presente Documento, ogni riferimento ad un Capo si intende esteso a tutti i punti individuati da due o tre numeri aventi in comune il primo numero con la numerazione del Capo; ogni riferimento ad un punto individuato da soli due numeri (N.N.) si intende esteso a tutti i punti individuati da tre numeri (N.N.N.) aventi in comune i primi due numeri;
- b) **«data di indizione della gara»:** la data di pubblicazione del bando di gara, del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale;
- c) **«Plico»:** convenzionalmente il complesso della documentazione amministrativa e della documentazione di Offerta, come caricato sulla Piattaforma, composto dalle seguenti Buste telematiche:
 - **«Busta Amministrativa» o «Busta della Documentazione amministrativa»** la busta con contenente l'intera documentazione richiesta per la partecipazione, costituita dalla documentazione amministrativa;
 - **«Busta Tecnica» o «Busta dell'Offerta tecnica»** la busta, contenente la documentazione riguardante l'offerta tecnica;

- **«Busta Economica» o «Busta dell’Offerta economica»** la busta, contenente la dichiarazione di Offerta economica costituita dall’Offerta di prezzo;

d) **«Operatore economico»**: un’impresa individuale o una persona giuridica, tra quelle di cui a "Soggetti Ammessi", che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA, in qualunque modo coinvolta nel presente procedimento, quali:

- operatore economico che opera singolarmente, come componente di una Forma aggregata, come consorzio o come consorziato;
- ausiliario, cedente o affittante l’azienda o il ramo d’azienda ad altro Operatore economico nell’anno antecedente la data del bando di gara;

e) **«Offerente»**: un Operatore economico di cui alla precedente lettera d), che presenta offerta autonomamente, o più Operatori economici in una Forma aggregata di cui alla lettera f) che concorrono unitariamente alla gara e presentano un’unica offerta;

f) **«Forma aggregata»**: gli Operatori economici multipli, quali:

- i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari (cosiddetti “consorzi occasionali”), distintamente tra Forma aggregata già perfezionata (ovvero già costituita con atto notarile di mandato di rappresentanza) e Forma aggregata non ancora perfezionata (con impegno a costituirsi formalmente dopo l’eventuale aggiudicazione ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice dei contratti), di cui al "Raggruppamento temporanei e consorzi ordinari di operatori economici";
- gli Operatori economici (cosiddetti retisti) aggregati in contratto di rete di cui al "Contratti di rete"

CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Atti e Documentazione di gara

2.1.1. Atti amministrativi propedeutici

a) In esecuzione alla delibera del CDI, la Stazione appaltante procede alla scelta del contraente al quale affidare l’appalto della concessione in oggetto:

- mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Codice dei contratti;
- con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice);

b) il presente bando di gara/disciplinare, oltre al progetto e allegati a correndo del bando/disciplinare, è pubblicato:

- sul Profilo internet del committente alla pagina di amministrazione trasparente, sezioni bandi e concorsi;
- nella Banca dati dei contratti pubblici sulla piattaforma di ANAC;
- sulla Gazzetta Europea (estratto);
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale (estratto);
- su due quotidiani di interesse nazionale e due di interesse locale (estratto)

c) il presente Documento e i documenti da questo richiamati, compreso il DGUE, sono pubblicati sul Profilo di committente come sopra indicati e sulla Piattaforma telematica Arca/Sintel;

2.1.2. Documentazione a base di gara

La documentazione posta a base di gara è:

- Bando di gara/Disciplinare di gara e modelli dichiarazioni e offerta economica;
- Capitolato Speciale di Concessione;
- Relazione fabbisogno C.A.S.A.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:
<http://www.fondazionecasaserenamaestrabresciani.it>

Si precisa che sul territorio comunale è presente un CDI di 20 posti accreditato gestito dal Comune di Cazzago San Martino, fondatore della fondazione, il quale verrà trasferito alla Fondazione con il relativo servizio e i relativi utenti (attualmente il CDI è saturo).

2.1.3. Clausole di prevalenza

a) per quanto riguarda il procedimento di scelta del contraente il presente Documento prevale su ogni altra documentazione preparatoria o di natura contrattuale eventualmente difforme o contraddittoria predisposta dalla Stazione appaltante;

b) in ogni caso le condizioni essenziali e decisive ai fini della tutela dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialità, sono tutelate dalle clausole del presente Documento e non sono in contrasto con le analoghe clausole delle Linee guida n. 2;

c) il presente Documento è redatto con riguardo alla prevalenza dei principi comunitari sulle disposizioni interne in conflitto con i primi, quale il principio del divieto di discriminazione tra Operatori economici in ragione della loro forma giuridica (articoli 54 e 101, comma 1, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; articoli 18, paragrafo 1, e 19, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014).

2.1.4. Documentazione parte integrante e sostanziale del presente Documento

Fermo restando il criterio di prevalenza descritto a "Clausole di prevalenza", fanno parte integrante e sostanziale del presente Documento, anche se non materialmente allegati al medesimo:

a) per quanto riguarda sia il procedimento di scelta del contraente, che, per le clausole che influiscono sull'esecuzione, faranno parte anche del successivo contratto:

- gli atti di natura legislativa o regolamentare o di attuazione definiti al punto "definizioni generali";
- la documentazione disponibile a base di gara individuata al punto "Documentazione a base di gara" con i relativi allegati;

b) per quanto riguarda il solo procedimento di scelta del contraente gli atti di cui al "Atti amministrativi propedeutici";

c) per quanto riguarda la Piattaforma informatica, i seguenti documenti e manuali reperibili all'indirizzo indicato internet della piattaforma telematica indicato in precedenza, liberamente consultabili, al menu «HELP», sottomenu «GUIDE E MANUALI», sezione «OPERATORE ECONOMICO»:

- «Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel»;
- «Manuale per la Gestione del Profilo»;
- «Manuale per la Registrazione e primo accesso»;
- «Manuale per la Partecipazione alle gare»;
- «Requisiti per l'accesso alle Piattaforme Sintel e Neca».

d) per supporto ai problemi tecnici relativi all'uso della Piattaforma o l'effettuazione del procedimento di identificazione e registrazione è possibile contattare i gestori tecnici della stessa:

- al numero telefonico **al Numero verde 800.116.728** (Help Desk);
- all'indirizzo e-mail **supporto@arcalombardia.it**

2.2. Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni

2.2.1. Chiarimenti e richieste di informazioni

È possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante quesiti scritti da inoltrare ai recapiti previsti dal presente Documento, alle seguenti condizioni:

a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice dei contratti:

- le richieste di informazioni, i quesiti, le richieste di chiarimenti e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
- la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 5 (cinque) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza del termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;

b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere fatte esclusivamente a mezzo della Piattaforma telematica, utilizzando la relativa funzionalità disponibile sulla stessa Piattaforma;

c) non si evadono richieste di chiarimenti fatte telefonicamente;

d) per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'Operatore economico deve:

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o della Documentazione di gara, tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile con l'ordinaria diligenza e professionalità, senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;
- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a formulare proposte, suggerimenti o chiarimenti che possono influenzare, anche parzialmente, il contenuto delle offerte rimesso alla responsabilità esclusiva dell'Offerente.

2.2.2. Comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del Codice dei contratti, gli Operatori economici sono tenuti a indicare, in sede di offerta, il proprio domicilio digitale (PEC) da utilizzare ai fini delle comunicazioni. A tale scopo:

a) l'indicazione è fatta preferibilmente all'interno del DGUE e, in ogni caso, all'interno del procedimento di presentazione dell'Offerta sulla Piattaforma;

b) in assenza di indicazione è assunto di diritto, fino a diversa comunicazione, il domicilio digitale risultante dal registro INI-Pec presso il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia per l'Italia digitale oppure risultante dai Registri commerciali o professionali di cui "Idoneità professionale";

c) salvo quanto disposto "Modalità di comunicazione", tutte le comunicazioni agli Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio digitale di cui alla lettera a) oppure, ricorrendone le condizioni, alla lettera b);

d) eventuali modifiche del domicilio digitale o problemi temporanei nell'utilizzo dello stesso, sono tempestivamente segnalate con le modalità di cui "Modalità di comunicazione", diversamente quest'ultima è esonerata da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

2.2.3. Modalità di comunicazione

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli Operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dalla Documentazione di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante:

a) la pubblicazione sulla Piattaforma telematica nei seguenti casi:

- aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli Operatori economici;
- risposte ai quesiti degli Offerenti, se presentati nei termini (pubblicate in forma anonima);
- ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice dei contratti oppure per mancanza dei requisiti di selezione richiesti per la partecipazione, anche se conseguenti al soccorso istruttorio; ai fini dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti sono comunque pubblicate sul Profilo di committente;

b) il recapito al domicilio digitale (PEC) indicato dagli stessi Operatori economici in fase di partecipazione, nei seguenti casi:

- eventuale soccorso istruttorio;
- altre comunicazioni al singolo Offerente o a Offerenti specifici;
- comunicazione di sedute in data o luogo diversi da quelli previsti nella Documentazione di gara o previste in comunicazioni precedenti;

c) nel caso di cui alla lettera b) ogni comunicazione resa agli Offerenti o resa dagli Offerenti:

- in Forma aggregata, anche se non costituita formalmente, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici mandanti, consorziati o aderenti al contratto di rete, se recapitata al Capogruppo, al mandatario o al capofila designato;
- in forma consortile, se recapitata al consorzio si intende automaticamente estesa a tutti i consorziati coinvolti;
- che hanno fatto ricorso all'avvalimento, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici ausiliari.

2.2.4. Assunzione di responsabilità e autorizzazione all'accesso

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente senza altro ulteriore adempimento:

a) la conoscenza del contenuto della documentazione di gara e delle relative clausole che regolano la partecipazione, le offerte e l'aggiudicazione;

b) l'assenso, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, all'accesso dei controinteressati, fermo restando quanto previsto al punto "Trattamento dei dati personali":

- alla documentazione amministrativa, presentata in gara;
- alle eventuali giustificazioni presentate in fase di verifica dell'anomalia, fermo restando quanto previsto al punto "Forma delle giustificazioni", lettera b).

CAPO 3. OGGETTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1. Importi in gara (tutti gli importi sono in euro e al netto dell'I.V.A.)

L'appalto è costituito da un unico lotto.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	Valore contrattuale presunto
1	<i>CONCESSIONE PER IL PERIODO DI 25 ANNI, con opzione 5 anni, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO E DELLA COMUNITA' ALLOGGIO SOCIALE ANZIANI COMPRESO ACCREDITAMENTO DELLE DUE STRUTTURE E SERVIZIO ACCESSORI</i>	<i>CPV : 98341100-6 Servizi di gestione alloggi</i>	<i>€ 18.468.090,00 (€ 15.378.690,00 per 25 anni + € 3.089.400,00 per 5 anni opzione)</i>
Importo totale a base di gara			<i>€ 18.468.090,00 (€ 15.378.690,00 per 25 anni + € 3.089.400,00 per 5 anni opzione)</i>

L'importo a base di gara è al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 e non è soggetto a ribasso.

Calcolo valore della concessione

parametri	periodo di gestione compreso percentuale di occupazione				sommano 25 anni di ricavi	opzione 5 anni (95 %)	Somma 25 anni + 5 anni opzione
	1 anno (85 %)	2 anno (90 %)	3 anno (95 %)	22 anni successivi (95 %)			
C.A.S.A.							
camera singola € 1.550,00 al mese - n. 9 posti letto – 12 mesi introiti € 167.400,00	€ 142.290,00	€ 150.660,00	€ 159.030,00	€ 3.498.660,00	€ 3.950.640,00	€ 795.150,00	€ 4.745.790,00
camera doppia € 1.500,00 al mese - n. 16 posti letto – 12 mesi introiti € 288.000,000	€ 244.800,00	€ 259.200,00	€ 273.600,00	€ 6.019.200,00	€ 6.796.800,00	€ 1.368.000,00	€ 8.164.800,00
C.D.I.	1 anno (95 %)	2 anno (95 %)	3 anno (95 %)	22 anni successivi (95 %)			
giorni di apertura 250 - n. 20 persone - € 39,00 retta introiti € 195.000,00	€ 185.250,00	€ 185.250,00	€ 185.250,00	€ 4.075.500,00	€ 4.631.250,00	€ 926.250,00	€ 5.557.500,00
					€ 15.378.690,00	€ 3.089.400,00	€ 18.468.090,00

CAPO 4. DURATA E OPZIONI

4.1. Durata

La durata dell'appalto è di 25 anni, con opzione di 5 anni, a decorrere dall'inizio del servizio, come previsto nel capitolato.

Il Committente può esercitare l'opzione di proseguire nell'affidamento del servizio, alle stesse condizioni economiche, per ulteriori 5 (cinque) anni o frazione di 1 anno, come sopra indicato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con esclusione di qualunque opzione tacita o comportamento concludente. A tale scopo:

- **la facoltà di esercitare o meno l'opzione è riservata esclusivamente al Committente, mentre l'Appaltatore, assume sin dall'origine l'impegno irrevocabile e unilaterale anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del Codice civile, all'eventuale prosecuzione del servizio;**
- **il mancato esercizio dell'opzione non comporta alcun indennizzo, compenso, risarcimento, ripetizione o altra richiesta diversa a favore dell'Appaltatore;**
- **in caso di esercizio dell'opzione sono reiterate le polizze presentate a garanzia del servizio in oggetto previste nel presente capitolato, in proporzione all'importo contrattuale dell'opzione.**

L'Appaltatore è obbligato ad aderire all'opzione quando la richiesta sia formulata almeno 1 (uno) mese prima della scadenza dei 5 anni di contratto. Se la richiesta è fatta meno di 1 (uno) mese prima della scadenza dei 5 anni di contratto, l'adesione dell'Appaltatore è facoltativa.

È facoltà del Committente autorizzare, nelle more della stipulazione formale del contratto e dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, l'esecuzione anticipata delle prestazioni.

L'operatore economico non potrà richiedere nessun danno o indennizzo in caso di spostamento delle date indicate nel capitolato come presunto inizio del servizio derivanti, dalla Fondazione, per qualsiasi motivazioni sia per ritardo nei lavori che per altri motivazioni. In tal caso la Fondazione non potrà incamerare la cauzione.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

CAPO 5. SOGGETTI AMMESSI

5.1. Operatori economici che possono presentare offerta

La partecipazione al procedimento è riservata esclusivamente ai seguenti soggetti:

a) Operatori economici di cui all'articolo 45, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) ed f), del Codice e degli articoli 1, 2 e 3, del decreto ministeriale n. 263 del 2016:

- imprenditori individuali, anche artigiani;
- società, anche cooperative
- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge n. 422 del 1909 e al decreto legislativo n. 1577 del 1947;
- consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n. 443 del 1985;
- consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra i soggetti elencati in precedenza;
- Gruppi economici di interesse europeo (GEIE) costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991 e del Regolamento CEE n. 2137/1985/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985;

b) Operatori economici di cui alla precedente lettera a) in una delle seguenti Forme di aggregazione:

- riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettera d) e 48 del Codice dei contratti;
- riuniti in consorzio ordinario (cosiddetto «consorzio occasionale») ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettera e), e 48 del Codice dei contratti, anche in forma di società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;
- aderenti aggregati a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009.

5.2. Particolari fattispecie di Offerenti

5.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori economici

Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti, gli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario:

a) devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale è di norma prevista nel DGUE;

b) in alternativa alla lettera a), se il mandato irrevocabile è già stato conferito, devono dichiarare gli estremi dell'atto di conferimento e del notaio che ha provveduto a redigerlo e le condizioni di cui alla lettera c);

c) devono essere indicati i requisiti di cui al "requisiti speciali e mezzi di prova" o richiamati dal "requisiti speciali e mezzi di prova" che i singoli Operatori economici in Forma aggregata apportano al raggruppamento e le prestazioni che ciascuno intende assumere, in ottemperanza al principio che la Stazione appaltante deve conoscere in anticipo «chi fa cosa»;

d) ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.2.2. Contratti di rete

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta rete-soggetto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica (cosiddetta rete-contratto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e se il contratto di rete reca mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

c) se la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (in linea con la determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

d) in ogni caso la partecipazione congiunta alle gare deve risultare dal contratto di rete come scopo strategico del programma comune e la durata deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

5.2.3. Consorzi di cooperative o di imprese artigiane e consorzi stabili

Ai consorzi di imprese artigiane e ai consorzi di cooperative di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti, si applicano le disposizioni che seguono:

a) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, designati per l'esecuzione delle prestazioni; con l'assenza di indicazioni il consorzio dichiara automaticamente di eseguire il contratto con la propria organizzazione consortile;

b) i consorziati indicati dal consorzio ai sensi della lettera a) non possono, a loro volta, indicare un altro soggetto per l'esecuzione o per l'avvalimento dei requisiti, anche se tale soggetto è a sua volta un consorziato del consorzio (cosiddetto divieto di consorzio «a cascata» e avvalimento «a cascata»);

c) in deroga al divieto di cui alla lettera b), se il consorziato per il quale il consorzio concorre e designato per l'esecuzione ai sensi della lettera a) è a sua volta un consorzio di imprese artigiane o un consorzio di cooperative oppure un consorzio stabile, a questi ultimi si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b);

d) si applicano i divieti di cui "Divieto di partecipazione plurima" la cui inosservanza comporta l'esclusione dalla partecipazione ed è sanzionata dall'articolo 353 del codice penale.

5.2.4. Equiparazioni e analogie tra le forme di partecipazione

In relazione alla molteplicità di fattispecie di partecipazione ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al presente Documento, si specifica quanto segue:

a) i consorzi ordinari sono equiparati ai raggruppamenti temporanei e la consorziata che assume la quota maggiore di attività riveste il ruolo di capofila o capogruppo equivalente al mandatario del raggruppamento temporaneo;

b) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice dei contratti, per quanto non diversamente disposto, ai contratti di rete o reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici o, se hanno tutti i requisiti del consorzio stabile, si applicano le disposizioni in materia di consorzi stabili, in ambedue i casi in quanto compatibili;

c) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 240 del 1991 ai gruppi economici di interesse europeo (GEIE) si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici in quanto compatibili;

d) a tutti gli Operatori economici costituiti in forma di società, nonché per gli Offerenti organizzati in una delle forme di partecipazione di cui "Operatori economici che posso presentare offerta", lettera b), a loro volta costituiti in forma societaria, si applicano le disposizioni previste per le società in materia di cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti e di iscrizione nei pubblici registri commerciali e professionali di pertinenza, ai sensi dell'articolo 83, comma 3 e dell'allegato XVI dello stesso Codice dei contratti.

5.3. Divieto di partecipazione plurima

Ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 89, comma 7, del Codice dei contratti:

a) un Operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:

- individualmente e in raggruppamento temporaneo o altra Forma di aggregazione;
- in più di un raggruppamento temporaneo o in altra Forma di aggregazione;
- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla stessa gara;

b) un Operatore economico:

- non può partecipare alla gara in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro Operatore economico che si presenta in concorrenza con quest'ultimo;
- non può costituirsi ausiliario di Operatori economici che presentano offerta in concorrenza tra loro;

c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli Operatori economici e se è coinvolto un Offerente in Forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

CAPO 6. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE

6.1. Motivi di esclusione di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

L'esclusione è disposta se sussiste, a carico di uno dei soggetti di cui "*Destinatari dei motivi di esclusione*", condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale

1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.

2. L'Operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione appaltante ritiene che tali ultimi sono sufficienti, l'Operatore economico è ammesso; viceversa si procede all'esclusione.

3. Se l'Operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza non può avvalersi della possibilità prevista alla precedente nota numero 2.

4. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni.

5. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati abrogati o depenalizzati, oppure quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione del Tribunale di sorveglianza, o il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con provvedimento del giudice dell'esecuzione o in caso di revoca della condanna medesima.

6. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui "Destinatari dei motivi di esclusione", delle situazioni penali mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.

6.2. Motivi di esclusione di natura antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

L'esclusione è disposta in caso di sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui "Destinatari dei motivi di esclusione", di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione per provvedimenti antimafia

1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'Operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati al punto "Destinatari dei motivi di esclusione", oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.

2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui "Destinatari dei motivi di esclusione", dell'inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.

3. L'esclusione non opera se l'operatore economico ha ottenuto la sospensione delle misure antimafia con il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario ai sensi rispettivamente dell'articolo 34 o dell'articolo 34-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

6.3. Destinatari dei motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)

L'esclusione per i motivi di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, come riportati rispettivamente ai punti "Motivi di esclusione di natura penale" e "Motivi di esclusione di natura antimafia" è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi, con riferimento agli Operatori economici coinvolti, nei confronti:

a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:

1) in caso di imprenditore individuale: il titolare;

2) in caso di società di persone: tutti i soci;

3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;

4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):

- i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
- il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
- i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'Operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico (es. Direttori generali);

5) **limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro**: il socio unico (persona fisica), il socio maggioritario inteso come socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) e ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento); qualora il socio maggioritario sia a sua volta una società, sono destinatari dei motivi di esclusione i rappresentanti legali della predetta società;

6) gli institori e i procuratori generali se dotati di poteri adeguati al contratto da affidare;

7) i direttori tecnici di cui all'articolo 87, comma 4, del Regolamento generale;

b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della gara; in tal caso l'esclusione è disposta se l'Operatore economico non dimostra che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Note di chiarimento relative ai destinatari dei motivi di esclusione

1. Se l'Operatore economico omette l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione è ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice dei contratti, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione è considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.

2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'Operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).

3. In caso di presenza di soggetti cessati incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2, del Codice dei contratti (come riportati ai punti "Motivi di esclusione di natura penale" e "Motivi di esclusione di natura antimafia"), non si procede all'esclusione se l'Operatore economico dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, di aver assunto adempimenti, misure e comportamenti adeguati che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato, riportando le pertinenti indicazioni di "self cleaning" nel DGUE o allegando a questo la pertinente dimostrazione.

4. L'esclusione è disposta se i motivi ostativi di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, che nell'anno antecedente la data di indizione della gara hanno operato presso l'Operatore economico:

- cedente, incorporata o fusa in caso di acquisizione, trasformazione o fusione per incorporazione di azienda o di ramo d'azienda, salvo che l'operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza dei soggetti della precedente gestione sull'operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra cedente e cessionario;
- affittante o locatrice in caso di affitto di azienda o ramo d'azienda.

5. Se una persona fisica ricopre più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostantive siano dichiarate una sola volta.

6.4. Altri motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria

6.4.1. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

L'esclusione per omesso pagamento:

a) è disposta se l'Operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostantiva al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015);

b) può essere disposta se la Stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che l'Operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione per omessi pagamenti

1. *L'Operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati autorizzati formalmente dall'istituto o ente creditore prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.*

2. *Il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell'offerta, l'Operatore ha provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'ente certificante; tale regolarizzazione postuma non è ammessa nemmeno con soccorso istruttorio.*

6.4.2. Ulteriori motivi di esclusione (art. 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), d), e), del Codice)

L'esclusione è disposta se l'Operatore economico incorre in una delle seguenti condizioni ostative:

a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice dei contratti;

b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, oppure se sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c)-bis) ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice dei contratti, non diversamente risolvibili compresa la condizione di astensione doverosa di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;

e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice dei contratti.

Note di chiarimento agli ulteriori motivi di esclusione

1. *Le condizioni di cui alla lettera a), c) e c-ter), devono essere corredate da tutte le indicazioni e informazioni che possano chiarirne le circostanze, compresi eventuali provvedimenti autoritativi, l'eventuale contenzioso in atto, anche se non definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'Operatore economico può essere ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.*

2. *Quanto alla lettera b), l'Operatore economico:*

- *gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato;*
- *che ha presentato domanda di concordato con continuità aziendale in pendenza del decreto di ammissione, è ammesso su autorizzazione del tribunale;*
- *che ha ottenuto il decreto di ammissione al concordato con continuità, è ammesso salvo che il decreto di ammissione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici;*
- *in concordato con continuità, è ammesso anche riunito in raggruppamento temporaneo, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuno degli altri operatori aderenti al raggruppamento sia assoggettato ad una procedura concorsuale;*

- *qualora prescritto da ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice dei contratti, è ammesso solo se si avvale di un Operatore economico ausiliario impegnato nei suoi confronti e nei confronti della Stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'Offerente nel caso in cui questa fallisca o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto e trova applicazione quanto previsto al "avvalimento", in quanto compatibile;*

3. *Quanto alle lettere c), c-bis) e c-ter), trovano applicazione, solo in quanto compatibili, le Linee guida n. 6 di ANAC (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2017), ad eccezione del paragrafo 2.2.1.1, lettera a) e del paragrafo 4.1, lettera b).*

4. *Le condizioni di cui alla lettera c-bis) devono essere corredate dall'indicazione delle circostanze e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.*

5. *Quanto alle lettere c-bis), d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui "Destinatari dei motivi di esclusione" titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico.*

6.5. Motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale

6.5.1. Motivi riconducibili all'articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice.

L'esclusione è disposta se l'Operatore economico incorre in una delle seguenti condizioni ostative:

f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

f-bis) l'Operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'Operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte e in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;

i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;

m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale

1. *Quanto alla lettera f), ad esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, gruppo etnico o linguistico, provenienza geografica, confessione religiosa o cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.*

2. *Quanto alla lettera h), l'esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria non autorizzata ai sensi della legge n. 1966 del 1939; la disposizione non è pertinente per gli Operatori economici individuali.*

3. *Quanto alla lettera i), l'Operatore economico deve risultare in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili se il numero dei propri dipendenti, è pari o superiore a 15; la condizione ostativa non opera se il numero dei dipendenti è inferiore a 15.*

4. *Quanto alla lettera l), gli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di indizione comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.*

5. *Quanto alla lettera m), per l'esclusione non è necessario che la condizione comporti la comunanza a livello strutturale degli Offerenti abbia concretamente influito sulla gara, determinando la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale; è sufficiente che ciò sia presente un collegamento sostanziale dedotto da indizi gravi, precisi e concordanti, quali un intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, contiguità di sede, utenze in comune, identiche modalità formali di redazione delle offerte, strette relazioni temporali e locali nelle modalità di invio, significative vicinanza cronologiche tra polizze assicurative o requisiti incardinati su esperienze pregresse o sulla comunanza di professionisti.*

6. *Quanto alle lettere g) e l), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di "Destinatari dei motivi di esclusione" titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico.*

6.5.2. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata

E' escluso l'Operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui "Destinatari dei motivi di esclusione", titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione appaltante nei confronti del medesimo Operatore economico.

6.5.3. Protocollo di legalità e norme comportamentali

Ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, è escluso l'Operatore economico che non si impegna alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, del «Protocollo di legalità» o del «Patto di integrità» che la Stazione appaltante adotterà in attuazione del Piano triennale anticorruzione.

6.5.4. Dichiarazione di responsabilità

Sono esclusi gli Offerenti che non dichiarano di aver preso visione integrale degli elaborati e della documentazione a base di gara e la presa visione sia stata esaustiva al fine di formulare un'offerta congrua e ponderata e prendono atto che tale dichiarazione non è una formula di stile ma costituisce vincolo di assunzione di responsabilità contrattuale per cui non può mai essere invocata o rivendicata la scarsa conoscenza o difetto di informazione sullo stato dei luoghi e sulla documentazione posta a base di gara, come previsto dagli arresti di Cassazione civile, Sezione I, 21 dicembre 1996, n. 11469 e 18 settembre 2003, n. 13734.

CAPO 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Gli Offerenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Capo. Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera b), del Codice dei contratti, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Documento.

7.1. Idoneità professionale (art. 83, comma 3, del Codice dei contratti)

Per tutti gli Operatori economici è richiesta l'iscrizione al pertinente registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che deve essere dichiarata come segue:

- a) numero e località di iscrizione;
- b) codice ATECORI e attività pertinenti l'oggetto dell'affidamento, in relazione alle prestazioni assunte dall'Operatore economico; per attività pertinente si intende quella riportata nella sezione «Attività» e non quella indicata nella sezione «Oggetto sociale» dei documenti camerali;
- c) indicazione di «attiva» rilevabile nella sezione «Stato attività»; l'iscrizione come Operatore economico non attivo costituisce causa di esclusione per inidoneità de requisito;
- d) gli Operatori economici stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese di cui all'articolo 49 del Codice dei contratti, dimostrano l'iscrizione nel pertinente registro commerciale previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza; se la legislazione del Paese non prevede l'iscrizione in registri commerciali o in albi od ordini professionali, dimostra tale condizione e il possesso del requisito in analogia con quanto richiesto mediante dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
- e) ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti, il requisito di cui punto "Idoneità professionale" può essere soddisfatto mediante il possesso dell'attestazione SOA.

7.2. Capacità economico e finanziaria

- a) **Fatturato globale minimo annuo** riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari (2018; 2017; 2016) disponibili di € 650.000,00 IVA esclusa. Si specifica che per ogni anno dovrà risultare un fattura minimo pari o superiore a quanto in precedenza indicato;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Il possesso del requisito è dichiarato in sede di offerta con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 utilizzando il DGUE; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

- b) **Fatturato specifico minimo annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto (gestione CDI e analoghi) riferito a ciascuno degli ultimi esercizi finanziari disponibili di € 400.000,00 IVA esclusa. Si specifica che per ogni anno dovrà risultare un fattura minimo pari o superiore a quanto in precedenza indicato;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante *[la stazione appaltante indica i mezzi di prova]*:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Il possesso del requisito è dichiarato in sede di offerta con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 utilizzando il DGUE; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

c) almeno due istituti bancari e/o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993 disponibili a rilasciare **idonee referenze bancarie attestanti la capacità economica e finanziaria dell'impresa** con esplicito riferimento all'oggetto e all'importo di gara.

E' richiesta la presentazione della comunicazione dei due istituti o intermediari, da inserire nella documentazione amministrativa sottoscritti sia dal soggetto autorizzato dei istituti o intermediari e dall'operatore economico come previsto nel presente bando per la presentazione della documentazione. Il presente requisito non può essere autocertificato.

7.3. Capacità tecnica e professionale

a) Esecuzione negli ultimi cinque anni di servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo cinque anni (2018-2017-2016-2015-2014) almeno n. 2 servizi analoghi di gestione (CDI, RSA, strutture sanitarie o equipollenti) con un numero minimo di utenze pari a n. 20 per ogni singola gestione.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Il possesso del requisito è dichiarato in sede di offerta con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 utilizzando il DGUE; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

7.3.2. Tecnici controllo qualità, titoli di studio e professionali

Non richiesto

7.3.3. Altri requisiti speciali

Non richiesto

7.3.4. Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice)

a) È obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di garanzia della qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9001:2015, nel settore EA38 "sanità ed altri servizi sociali" o EA39 "altri servizi sociali", per tutti gli Operatori economici che partecipano;

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata.

Il possesso del requisito è dichiarato in sede di offerta con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 utilizzando il DGUE; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

7.4. Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate e i GEIE

7.4.1. Qualificazione degli Offerenti in Forma aggregata

Richiamate le equiparazioni e analogie di cui "Equiparazioni e analogie tra le forme di partecipazione", ciascun Operatore economico che si presenta in Forma aggregata deve presentare un proprio DGUE, deve dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui al "Requisiti generali e motivi di esclusione" che lo riguardano e deve dichiarare **esclusivamente** i propri requisiti di selezione e partecipazione **senza richiamare o ripetere** i requisiti di selezione degli altri Operatori economici appartenenti alla Forma

aggregata; l'individuazione della sufficienza dei predetti requisiti è fatta d'ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli Operatori economici partecipanti alla medesima Forma aggregata; a tale scopo si applica la disciplina che segue:

- a) i requisiti di cui "Idoneità professionale" e "Sistema di garanzia della qualità" devono essere posseduti da ciascun Operatore economico in relazione alla propria iscrizione e alla propria condizione giuridica;
- b) i requisiti di cui "**Capacità economico e finanziaria**" e "**Capacità tecnica e professionale**", devono essere posseduti da ciascun Operatore economico della Forma aggregata nelle misure di cui "Ripartizione dei requisiti di partecipazione";
- c) in ogni caso i requisiti di cui alla lettera b), devono essere posseduti complessivamente dall'Offerente in Forma aggregata nella misura prevista per gli Offerenti singoli.

7.4.2. Ripartizione del requisito di partecipazione

Fermo restando che ai singoli Operatori economici in Forma aggregata non è richiesta la coincidenza tra requisiti posseduti, prestazioni da eseguire e quote di partecipazione:

- a) gli stessi singoli Operatori in Forma aggregata devono:
 - possedere e dichiarare i requisiti di capacità economico e finanziaria e capacità tecnica e professionale, in misura sufficiente in relazione al servizio che ciascuno di essi intendono assumere;
 - dichiarare i servizi o le parti di servizio che intendono assumere in ottemperanza al principio che la Stazione appaltante deve conoscere in anticipo «chi fa cosa», comunque in misura non superiore ai requisiti posseduti;
- b) nelle Forme aggregate di tipo orizzontale i requisiti devono essere posseduti:
 - dal mandatario o capogruppo in misura maggioritaria e comunque non inferiore al 40% (quaranta per cento), per ogni singolo requisito richiesto (punti 7.2.a, 7.2.b, 7.3.a);
 - da ciascun Operatore economico mandante in misura non inferiore al 10% (dieci per cento), per ogni singolo requisito richiesto (punti 7.2.a, 7.2.b, 7.3.a);
 - le percentuali devono essere determinate con riferimento a ciascuno dei singoli requisiti richiesti;
- c) nelle Forme aggregate di tipo verticale i requisiti devono essere posseduti:
 - dall'Operatore economico mandatario o capogruppo nella misura maggioritaria, per ogni singolo requisito richiesto (punti 7.2.a, 7.2.b, 7.3.a);
 - dagli Operatori economici mandanti non possedute dall'Operatore economico mandatario (punti 7.2.a, 7.2.b, 7.3.a);
- d) ai sensi dell'articolo 48, comma 6, secondo periodo, del Codice dei contratti, i servizi possono essere assunti anche da Operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, in tal caso le condizioni di cui alla precedente lettera b), sono applicate separatamente, dando luogo ai cosiddetti raggruppamenti «misti» (costituiti da sub-raggruppamenti orizzontali interni a raggruppamenti verticali);
- e) la condizione di possesso dei requisiti in misura maggioritaria, nonché il possesso nelle diverse misure percentuali minime, non riguarda il requisito posseduto in assoluto dall'Operatore economico bensì il requisito che si intende apportato e utilizzato (cosiddetto «speso») ai fini della qualificazione nel presente procedimento.

7.4.4. Operatori economici cooptati

Gli Offerenti, singoli o in Forma aggregata, già in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla gara, in misura integrale, possono cooptare ulteriori Operatori economici, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del Regolamento generale. Gli operatori economici cooptati:

- a) non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
- b) non possono contribuire utilmente al possesso dei requisiti di selezione richiesti all'Offerente;
- c) devono essere in ogni caso in possesso del requisito "Idoneità professionale";

d) non possono eseguire servizi in misura superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto e comunque nei limiti della propria capacità; tale percentuale opera complessivamente in relazione al totale dei servizi affidati agli Operatori economici cooptati se più di uno;

e) devono impegnarsi a raggrupparsi come cooptati con l'Offerente, ma non si configurano come Offerenti bensì come mandanti atipici, non sottoscrivono l'offerta, non possono subappaltare, non assumono quote di partecipazione né presentano garanzie o assicurazioni;

f) presentano un proprio DGUE, nei limiti di quanto di loro pertinenza.

7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative, di imprese artigiane e i consorzi stabili

Il Consorzio, nonché i consorziati per i quali il consorzio concorre e designati per l'esecuzione dei servizi devono dichiarare, mediante il proprio DGUE e per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui al "requisiti generali e motivi di esclusione" e i requisiti di selezione di cui al "requisiti speciali e messi di prova"; trova applicazione la disciplina di cui al punto "Consorzi di cooperative o di imprese artigiane e consorzi stabili".

CAPO 8. AVVALIMENTO

8.1. Prescrizioni per il ricorso all'avvalimento

8.1.1. Oggetto dell'avvalimento

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, l'Operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, dei requisiti posseduti da altro Operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

a) non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione:

- dei requisiti generali e soggettivi o connessi ai motivi di esclusione di cui al "requisiti generali e motivi di esclusione";
- dei requisiti idoneità professionale;
- referenze bancarie;

b) l'avvalimento è ammesso per il requisito di "**Capacità economico e finanziaria**" e "**Capacità tecnica e professionale**" e per il "**Sistema di garanzia della qualità**", per quest'ultima alle seguenti condizioni "nel contratto risulti che essa mette effettivamente a disposizione della concorrente le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità e che, dunque, l'oggetto del contratto di avvalimento sia determinato attraverso la compiuta indicazione delle risorse e dei mezzi prestati".

c) la documentazione presentata:

- dall'Operatore economico offerente deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali il predetto Operatore economico offerente è carente);
- dall'Operatore economico ausiliario deve riportare l'indicazione dei mezzi e delle risorse umane e strumentali di cui l'Operatore economico ausiliario dispone e che mette a disposizione dell'Operatore economico offerente;

d) l'Operatore economico ausiliario non deve incorrere nelle cause di esclusione di cui al "requisiti generali e motivi di esclusione" e possedere i requisiti di selezione di cui al "requisiti speciali e mezzi di prova" propria pertinenza e oggetto di avvalimento, e deve dichiarare tali condizioni mediante il DGUE, unitamente ad una dichiarazione integrativa, se necessaria, ai fini di cui "Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo", lettera e), ove tali informazioni non siano fornite nel DGUE; è fatto salvo quanto previsto a "Sostituzione dell'Operatore economico ausiliario";

e) l'Operatore economico ausiliario non può, a pena di esclusione:

- partecipare alla gara quale Offerente in proprio o in Forma aggregata diversa da quella cui partecipino quali mandatario o mandanti sia l'Offerente che ricorre all'avvalimento che l'Operatore economico ausiliario (ammesso il cosiddetto «avvalimento interno» al raggruppamento o consorzio);

- assumere il ruolo di Operatore economico ausiliario di più Operatori economici che partecipano separatamente con offerte in concorrenza tra di loro;
- utilizzare autonomamente i requisiti che sono stati oggetto di avvalimento a favore di altro Operatore economico;
- avvalersi a sua volta di un Operatore economico ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);

f) l'Offerente e l'Operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

8.1.2. Limiti e condizioni particolari per l'avvalimento

Fermo restando che l'Offerente può rinunciare all'avvalimento in ogni momento se prima della rinuncia acquisisce in proprio i requisiti di cui era carente e, in tal caso, estromettere l'Operatore economico ausiliario, trovano applicazione i seguenti limiti e condizioni particolari:

a) l'Operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e nei limiti previsti per il ricorso al subappalto;

8.1.3. Sostituzione dell'Operatore economico ausiliario

Ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del Codice dei contratti, l'Operatore che ha fatto ricorso all'avvalimento deve sostituire l'Operatore economico ausiliario, in ogni fase del procedimento, qualora quest'ultimo incorra in un motivo obbligatorio di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti oppure non soddisfi un criterio di selezione di cui al "requisiti speciali e mezzi di prova"; in tal caso:

a) la sostituzione avviene su imposizione o richiesta della Stazione appaltante, che assegna all'Offerente un termine congruo per la sostituzione, eventualmente prorogato una sola volta su richiesta motivata dello stesso Offerente;

b) entro il termine assegnato l'Offerente che ha fatto ricorso all'avvalimento, deve presentare i documenti e le dichiarazioni previste al "oggetto di avvalimento", lettere c) e d), anche con riferimento al nuovo Operatore economico ausiliario:

c) in caso di inutile decorso del termine assegnato, eventualmente differito, la Stazione appaltante procede all'esclusione dell'Offerente dalla procedura;

d) la sostituzione non è ammessa e si procede all'esclusione dell'Offerente e dell'Operatore economico ausiliario:

- in caso di dichiarazioni mendaci o di presentazione di falsa documentazione ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del Codice dei contratti;
- in caso di violazione dei divieti di partecipazione plurima di cui al "oggetto di avvalimento", lettera e).

8.2. Contratto di avvalimento

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice dei contratti, alla documentazione deve essere obbligatoriamente allegato, a pena di esclusione, il contratto di avvalimento in originale o copia autentica con il quale l'Operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'Operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto di avvalimento:

a) deve avere, pena di nullità, i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del Regolamento generale;

b) deve altresì contenere la specificazione dei requisiti forniti, delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall'ausiliaria, i quali devono essere individuati o chiaramente individuabili; in caso di solo avvalimento di garanzia, come ricostruito da una giurisprudenza univoca e costante, il contratto può limitarsi ad indicare le risorse immateriali e le condizioni di garanzia del complesso economico e finanziario messe a disposizione dell'Offerente;

c) se non presentato può essere oggetto di soccorso istruttorio, purché sia preesistente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e tale preesistenza sia documentabile o comprovabile con data certa;

d) la condizione di cui alla lettera c) si applica anche se è presentato con taluni contenuti indicati in modo impreciso, equivoco o parziale, purché non in palese violazione delle previsioni di cui alle lettere a) e b), e le condizioni che rimediano a tali difetti siano preesistenti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e tale preesistenza sia documentabile o comprovabile con data certa;

e) se oggetto dell'avvalimento è il sistema di gestione della qualità di cui al "sistema di garanzia della qualità", lettera a), il contratto di avvalimento deve prevedere la messa a disposizione delle risorse, delle condizioni, del *know how*, delle prassi e del personale qualificato nei controlli di qualità, compreso l'assoggettamento ai controlli ispettivi periodici dell'organismo di accreditamento terzo, dell'intero complesso organizzativo aziendale, che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità. A tal fine, nel contratto deve risultare l'effettiva messa a disposizione delle proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

CAPO 9. SUBAPPALTO

9.1. Subappalto facoltativo

Ai sensi dell'articolo 105, del Codice dei contratti, l'Offerente indica i servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo, nel limite complessivo del 40% (quaranta per cento) in termini economici, dell'importo totale del servizio, fermo restando quanto alle seguenti condizioni:

a) l'offerente deve dichiarare i servizi che intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato. Si precisa che la dichiarazione di subappalto in misura superiore al limite complessivo del 40% (quaranta per cento) inibisce il subappalto per la parte eccedente tale misura ma non comporta l'esclusione se l'offerente è in possesso di adeguata qualificazione;

b) non è ammesso il subappalto dei servizi in subappalto (cosiddetto subappalto «a cascata»);

c) non costituiscono subappalto le attività:

- di cui all'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti, ovvero le attività specifiche affidate a lavoratori autonomi, per le quali è sufficiente la comunicazione alla Stazione appaltante;
- di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c-bis), del Codice dei contratti, rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti anteriormente alla data di indizione della gara e di cui i contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto;
- oggetto di contratti di sub-fornitura di cui all'articolo 2 della legge n. 192 del 1998, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1 della stessa legge, secondo i principi enunciati da Consiglio di Stato, sez. III, 30 novembre 2018, n. 6822;
- affidate ad Operatori economici cooptati nei limiti e alle condizioni di cui al "operatori economici cooptati";
- che in forza di norme di legge o di regolamento devono essere affidate obbligatoriamente a determinati soggetti in quanto servizi di pubblica utilità quali, ad esempio, i laboratori ufficiali di cui all'articolo 59 del d.P.R. n. 380 del 2001, per i prelevi, le prove e le verifiche di accettazione in cantiere dei materiali, previste dalle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018);

d) resta ferma la responsabilità esclusiva dell'Operatore economico aggiudicatario.

CAPO 10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti l'Offerente deve produrre una garanzia provvisoria alle condizioni e nei termini che seguono:

a) deve prevedere un importo garantito di **euro 369.361,80 (pari al 2% (due per cento)** dell'importo totale a base di gara costituita, a scelta dell'offerente, da:

- contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
- fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità **non inferiore a 180 giorni** dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; **in caso di Forma aggregata non ancora formalmente costituita la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono presentarsi in Forma aggregata;**

b) ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice dei contratti deve essere integrata o corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103, comma 1, dello stesso Codice, se l'offerente risulta aggiudicatario; l'impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; **tale impegno non è richiesto se l'Offerente o, in caso di Forma aggregata, tutti gli Operatori economici raggruppati sono microimprese, piccole o medie imprese;**

c) l'importo della garanzia provvisoria, come determinato alla lettera a), può essere ridotto nelle misure, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice;

d) la fideiussione di cui alla lettera a) e l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato o rilasciato da un garante diverso, devono essere presentati in una delle forme previste dal CAD, con firma digitale del garante, caricandola direttamente sulla Piattaforma; nel caso in cui l'istituto garante non emetta le fideiussione o l'impegno con firma digitale, l'Offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma del Sistema una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- la copia per immagine sia corredata da autenticazione di conformità all'originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio;
- sia sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue i casi riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;

e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato sul documento o titolo a garanzia di cui alla lettera a), è la Fondazione e il Comune di Cazzago San Martino;

Note di chiarimento sulle riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria

1. L'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto del 50% (cinquanta per cento), una sola volta, ricorrendo una delle seguenti condizioni (le due riduzioni non sono tra loro cumulabili):

- *per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;*
- *per gli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese.*

2. L'importo può essere inoltre ridotto, dopo la riduzione di cui al precedente numero 1:

- *del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;*
- *del 15% (quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.*

3. Le riduzioni di cui al numero 2 sono cumulabili tra di loro e sono cumulabili con una sola delle riduzioni di cui al numero 1; ogni riduzione è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

4. Per fruire delle riduzioni gli offerenti devono segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o provarle se richiesto oppure in fase di verifica.

5. in caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se le relative condizioni ricorrono per tutti gli operatori economici raggruppati.

6. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

CAPO 11. SOPRALLUOGO

11.1. Presa visione dei luoghi

Non richiesto

CAPO 12. ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE COMPETENZE DI ANAC

12.1. Pagamento del contributo a favore di ANAC

Gli Offerenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore di ANAC secondo quanto previsto al presente punto:

a) previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale <http://contributi.anticorruzione.it>; l'utente per conto dell'Offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento;

b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio Riscossione Contributi” e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'Offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “Pagamenti effettuati” disponibile allo stesso indirizzo web;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio Riscossione Contributi”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”;

c) il codice identificativo della gara e l'importo da corrispondere sono i seguenti:

N. Gara	CIG	Importo contributo
7569723	8068708C78	200,00

d) in caso di Offerente in Forma aggregata il versamento è fatto dall'Operatore economico designato mandatario o capogruppo;

e) per i soli Operatori economici non residenti in Italia, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato ad ANAC,

indicando come causale il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede dell'Operatore economico e il CIG che identifica la gara;

f) la ricevuta di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa;

g) in caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante:

- accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPASS se l'Offerente ha presentato il PASSOE;
- se il pagamento non risulta registrato nel sistema o se l'Offerente non ha presentato il PASSOE, chiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della prova dell'avvenuto pagamento;

h) dopo l'accertamento o il ricevimento della prova ai sensi della precedente lettera g), l'ammissione dell'Offerente è possibile solo se il pagamento è stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta;

i) il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corti di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15.

12.2. Sistema AVCPASS e PASSOE degli Operatori economici

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice dei contratti, ciascun Operatore economico deve allegare il proprio «PASSOE».

Gli Offerenti in Forma aggregata, ferma restando l'acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli Operatori economici, devono allegare il «PASSOE» dell'Operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), da quale risultano gli Operatori economici mandanti che hanno conferito o conferiranno il mandato;

La mancata presentazione del PASSOE è sempre sanabile mediante il soccorso istruttorio del "soccorso istruttorio".

CAPO 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONI

13.1. Presentazione della documentazione amministrativa

L'offerta è presentata con le modalità nei termini e al recapito indicato nel presente documento, con l'applicazione delle seguenti prescrizioni:

a) la mancata presentazione del Plico per l'Offerta mediante la Piattaforma o la presentazione con altre modalità sono cause di esclusione dalla gara;

b) con le stesse modalità e formalità previste per la presentazione dell'Offerta, gli Offerenti possono far pervenire eventuali sostituzioni del plico già presentato purché entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, tuttavia:

- non sono ammesse integrazioni al plico recapitato, integrazioni o sostituzioni delle singole Buste interne al plico medesimo, ma esclusivamente la sostituzione integrale del plico già consegnato con altro plico;
- prima della data di scadenza per la presentazione delle Offerte, un Offerente può rinunciare alla propria Offerta ritirando l'Offerta già presentata in Piattaforma, mediante l'apposita procedura di rinuncia o annullamento presente sulla stessa Piattaforma;
- il plico eventualmente ritirato non può più essere presentato ma, se del caso, solo sostituito;

c) tutte le operazioni di cui alla lettera b) devono risultare da tracce informatiche create e conservate automaticamente dalla Piattaforma mediante «log di sistema» e devono essere consultabili dopo il termine di scadenza per la presentazione delle Offerte per tutto il periodo di cui alla lettera h);

d) in caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione è prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

e) tutta la documentazione deve essere presentata in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana; in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana restando a rischio dell'Operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione;

f) in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della Documentazione amministrativa si applica il soccorso istruttorio di cui al "soccorso istruttorio";

g) le offerte tardive sono escluse in quanto irregolari ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera b), del Codice dei contratti;

h) a far data dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, l'Offerta è irrevocabile e vincolante sotto ogni aspetto per l'Offerente, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Codice dei contratti, per il periodo di 180 giorni;

i) nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante può chiedere agli Offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata nella richiesta;

l) il mancato riscontro alla richiesta di cui alla lettera i) è considerato a tutti gli effetti come rinuncia dell'Offerente alla partecipazione alla gara e la relativa Offerta non è ammessa.

13.2. Sottoscrizioni della documentazione amministrativa

Si osservano le seguenti formalità della documentazione:

a) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà si intendono rese ai sensi rispettivamente degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, ivi compreso il DGUE che, di norma e fatte salve particolari situazioni, assolve integralmente agli obblighi dichiarativi;

b) l'eventuale documentazione prodotta in copia conforme deve essere sottoscritta dall'interessato in favore del quale è stato rilasciato l'originale o dal soggetto nell'interesse del quale è prodotta nel procedimento, con attestazione di conformità all'originale, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis del d.P.R. n. 445 del 2000;

c) in caso di dichiarazioni unificate che coinvolgono o interessano più soggetti o persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, quali quelle relative ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, la sottoscrizione deve essere apposta:

- dal rappresentante legale dell'Operatore economico se questi si avvale dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, dichiarando anche per tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti;
- dal rappresentante legale dell'Operatore economico e singolarmente da tutti gli altri soggetti (persone fisiche) in carica, di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, coinvolti nella dichiarazione, con riferimento agli aspetti di propria pertinenza;

d) il dichiarante sottoscrive la documentazione amministrativa di cui alla lettera a) e alla lettera b):

- mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, del CAD, con esclusione di altra firma elettronica qualificata o non qualificata; si deve astenersi dall'allegare copia del documento di riconoscimento;
- limitatamente ai soggetti (persone fisiche) che eccezionalmente ma legittimamente sono esonerati dal possesso della firma digitale, le loro dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

e) la documentazione prodotta in originale deve essere sottoscritta dai soggetti che l'hanno prodotta.

CAPO 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

14.1. Disciplina del soccorso istruttorio

14.1.1. Ricorso al sub-procedimento di soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta

economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti. A tale scopo:

a) l'irregolarità essenziale è sanabile se non costituisce una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta è finalizzata;

b) la successiva correzione o integrazione documentale è ammessa se consente di attestare l'esistenza di circostanze, condizioni e requisiti richiesti quale documentazione amministrativa, purché preesistenti, ovvero sussistenti al momento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte; di norma:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** gara;
- l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, purché non sia in dubbio la provenienza in capo all'Offerente;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni od elementi che, ancorché richiesti in fase di qualificazione, assumono rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice dei contratti, sono sanabili;
- non possono essere rimediati o regolarizzati la presentazione di documenti falsi o le dichiarazioni mendaci o contenenti omissioni che oggettivamente costituiscono falsità.

c) non è ammesso il soccorso istruttorio per una delle cause che la legge o il presente Documento qualificano esplicitamente o implicitamente come inderogabili;

d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a carenze degli elementi che attengono all'Offerta economica.

14.1.2. Condizioni di ricorso al soccorso istruttorio

A completamento dei casi di cui "Ricorso al sub-procedimento di soccorso istruttorio", sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al punto "Modalità del soccorso istruttorio", gli Offerenti che:

a) in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:

- ne hanno omesso la presentazione, sempre che i DGUE siano stati presentati con l'individuazione degli Operatori economici coinvolti;
- hanno dichiarato condizioni imprecise, non strettamente pertinenti, insufficienti o equivoche;
- hanno apposto una sottoscrizione diversa da quella ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati ma riconducibile ad un soggetto competente alla stessa;

b) non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice dei contratti, con riferimento agli eventuali Offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;

c) in caso di Forma aggregata:

- hanno omesso le dichiarazioni di cui "Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate e i GEIE", purché i requisiti ivi illustrati siano comunque posseduti e siano rispettati i contenuti minimi idonei a risalire all'oggetto delle stesse dichiarazioni e sia stato correttamente designato il mandatario o capogruppo;
- non hanno indicato quote di partecipazione o le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire, da parte di ciascun Operatore economico raggruppato;

- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le prestazioni da assumere;

d) in caso di consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;

e) in caso di avvalimento nei casi e alle condizioni di cui al punto "Contratto di avvalimento", lettere c) e d);

f) hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC ai sensi del punto "Pagamento del contributo a favore di ANAC" in misura insufficiente;

g) il soccorso istruttorio è ammesso solo se l'assenza delle cause di esclusione è dimostrata e i requisiti sono posseduti utilmente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, senza il concorso di ulteriori operatori economici o, per gli Offerenti in forma aggregata, senza la necessità di estromettere un singolo Operatore economico.

14.1.3. Modalità del soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, mediante interscambio di corrispondenza ai sensi del punto "Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni", nei casi di cui "Ricorso al sub-procedimento di soccorso istruttorio" e "Condizioni di ricorso al soccorso istruttorio":

a) la Stazione appaltante assegna all'Offerente il termine **perentorio** breve di 5 (cinque) giorni lavorativi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;

b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui Ricorso al sub-procedimento di soccorso istruttorio" e "Condizioni di ricorso al soccorso istruttorio", nei termini prescritti alla lettera a), comporta l'ammissione dell'Offerente; è escluso l'Offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;

c) la Stazione appaltante esclude l'Offerente:

- che non risponde o risponde in modo non idoneo al soccorso istruttorio;
- per il quale permangono le condizioni che hanno determinato il soccorso istruttorio che, in tal caso, diventano ostative alla partecipazione;
- le cui risposte al soccorso istruttorio sono basati su condizioni delle quali non è provata la sussistenza prima della data di scadenza per la presentazione dell'offerta, ove ciò sia richiesto esplicitamente;
- le cui risposte al soccorso istruttorio costituiscono integrazioni oggettive o soggettive dell'Offerente;

e) non è ammessa la reiterazione del soccorso istruttorio per motivi identici o analoghi al soccorso istruttorio al quale è stato dato riscontro in modo insufficiente, negligente o non pertinente;

f) non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze diverse da quelle di cui "Ricorso al sub-procedimento di soccorso istruttorio" e "Condizioni di ricorso al soccorso istruttorio".

CAPO 15. CONTENUTO DELLA BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

15.1. Documentazione Amministrativa

15.1.1. Domanda di partecipazione

Non è richiesta una specifica o particolare domanda di partecipazione. La presentazione del DGUE da parte dell'Offerente singolo o dei DGUE da parte dei soggetti che compongono l'Offerente in Forma aggregata, correttamente compilati e sottoscritti, costituisce di per sé domanda di ammissione in quanto documentazione idonea ad esprimere la volontà di partecipare alla procedura.

15.1.2. Documentazione richiesta

Ferma restando la raccomandazione di **evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, ridondanti, irrilevanti o superflue** ai fini del procedimento, compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli

minimi o non espressamente richiesti, la documentazione amministrativa degli Operatori economici, da presentare con le modalità di cui al "modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizioni", è costituita:

a) dal DGUE, con il quale ciascun Operatore economico attesta:

- la qualificazione giuridica;
- i requisiti generali e l'assenza di motivi di esclusione;
- il possesso dei requisiti di selezione e partecipazione;
- le condizioni di partecipazione in caso di Forma aggregata o con il coinvolgimento di altri Operatori economici (raggruppamenti, consorzi, G.E.I.E., contratti di rete, ausiliari);
- le condizioni relative all'avvalimento;
- le condizioni relative al subappalto;

b) dalla documentazione non ricompresa nel DGUE relativa ai seguenti adempimenti obbligatori:

- la documentazione sull'assolvimento dell'imposta di bollo, qualora non allegata all'offerta economica;
- la garanzia provvisoria;
- l'attestazione di versamento del contributo all'ANAC;
- il PASSOE acquisito presso il sistema AVCPASS di ANAC;

c) dalla eventuale documentazione accessoria di cui "Documentazione integrativa e documentazione a corredo".

15.2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

15.2.1. Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento sono riassunte, unificate e soddisfatte con la presentazione del DGUE purché correttamente compilato e se del caso integrato in base alle specificità dell'Offerente o dei singoli Operatori economici; ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice dei contratti:

a) le dichiarazioni sono redatte sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione sulla Piattaforma, che l'Operatore economico scarica sui propri dispositivi personali, compila in relazione alle proprie condizioni specifiche, sottoscrive con le modalità di cui "Sottoscrizione della documentazione amministrativa", lettera c), e ricarica sulla stessa Piattaforma;

b) sono rilasciate con la sottoscrizione apposta con le modalità di cui "Sottoscrizione della documentazione amministrativa";

c) devono essere presentate da tutti gli Operatori economici, ognuno per quanto di propria competenza e con riferimento alle cause di esclusione di cui al "requisiti generali e motivi di esclusione" e ai requisiti di elezione di cui al "requisiti speciali e mezzi di prova" che lo riguardano in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari, cedenti o affittanti l'azienda o il ramo d'azienda, cooptati;

d) ogni DGUE deve riguardare un singolo Operatore economico, tra quelli di cui alla lettera c) e deve ricomprendere tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, appartenenti o riconducibili allo stesso Operatore economico;

e) l'eventuale documentazione integrativa di cui "**Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo**" deve essere sottoscritta dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all'originale.

f) relativamente alle cause di esclusione aventi natura personale soggettiva di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, in quanto riferibili a persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, in carica oppure cessate dalla carica nell'anno antecedente, nonché alle cause di esclusione aventi natura soggettiva di cui all'articolo 80, comma 5, lettere c-bis), d), e), g) e l), individuate al "requisiti generali e motivi di esclusione" del presente Documento, le relative dichiarazioni devono essere sottoscritte:

- da tutte le persone fisiche coinvolte o interessate;
- dal legale rappresentante di cui alla precedente lettera a), in nome e per conto dei terzi interessati, solo se ne assume la responsabilità ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000;

15.2.2. DGUE:

Il DGUE deve essere presentato da ciascun Operatore economico in qualunque modo coinvolto nel procedimento, a seconda della sua natura giuridica e del suo ruolo nel procedimento di gara.

Si raccomanda di utilizzare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione in quanto:

a) se l'Operatore economico utilizza il DGUE nella modalità digitale disponibile su una piattaforma telematica, questo deve essere convertito in formato PDF e trova applicazione la successiva lettera c);

b) se l'operatore economico utilizza il DGUE in forma cartacea, secondo il modello di cui all'allegato 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 15 gennaio 2016 oppure allegato della Circolare ministeriale n. 3 del 18 luglio 2016 trova applicazione la successiva lettera c);

c) considerato che i modelli di DGUE di cui alle lettere a) e b) sono largamente incompleti e non prevedono diversi motivi di esclusione imposti dalla legislazione italiana né prevedono informazioni essenziali, adempimenti e requisiti che la normativa italiana impone come indispensabili, l'Operatore economico è tenuto obbligatoriamente a compilare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante in forma editabile con tutte le informazioni, indicazioni e dichiarazioni, almeno per quanto non già dichiarato esaustivamente e con completezza, nei modelli di cui alle lettere a) o b);

d) l'omissione di quanto previsto alla lettera c) costringe la Stazione appaltante ad attivare sub-procedimenti di soccorso istruttorio con aggravii e rischi per l'Offerente nonché, nei casi più gravi, con l'esclusione dello stesso Offerente;

e) la Stazione appaltante disapplica il comunicato del Ministero delle infrastrutture del 30 aprile 2018 e in conformità al comunicato di AGID - Agenzia per l'Italia digitale - comunica che non è richiesto il DGUE riprodotto su CD o chiavetta USB essendo sufficiente quanto previsto alla lettera c), con le pertinenti sottoscrizioni con firma digitale e caricato sulla Piattaforma.

15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

Le dichiarazioni e la documentazione devono essere integrate e corredate di quanto necessario, al fine della corretta partecipazione alla gara, in relazione alle particolari condizioni dell'Operatore economico che non possono trovare adeguata collocazione nel DGUE quali, a titolo di esempio indicativo e non esaustivo:

a) provvedimenti giurisdizionali di natura penale, provvedimenti di riabilitazione o di estinzione del reato, emessi dall'autorità giudiziaria, sentenze di revoca della condanna o altra documentazione analoga a dimostrazione della rilevanza o meno di eventuali condanne;

b) atti formali di contestazione:

- di addebiti di imposte o contributi, eventualmente corredate dai provvedimenti di esito delle domande di rateizzazione o di ravvedimento, ove ammessi;
- di negligenza, gravi errori professionali e risoluzioni contrattuali, con eventuali controdeduzioni, corrispondenza rilevante, procedimenti processuali in corso o conclusi con sentenza, lodo o divenuti definitivi per inoppugnabilità;

c) provvedimenti di risoluzione contrattuale o di irrogazione di sanzioni divenuti inoppugnabili;

d) atti o provvedimenti di dissociazione dalle condotte:

- penalmente rilevanti nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente;
- ostative e di self cleaning nei confronti dell'Operatore economico ove ammessi dall'articolo 80, comma 7, del Codice dei contratti;

e) contratti di avvalimento, elenco dei mezzi e delle risorse che l'ausiliario mette a disposizione dell'Offerente;

f) contratti di affitto o di cessione di azienda o di ramo d'azienda, atti di fusione;

g) atti di mandato collettivo irrevocabile o di costituzione, per Offerenti in Forma aggregata già costituiti formalmente;

h) atti efficaci non annotati o non ancora annotati nei certificati camerale o in altri pubblici registri:

- di modifica di uno o più soggetti di cui all'articolo 80, comma 3;
- di conferimento di procure o dichiarazioni sostitutive dei procuratori;

i) in caso di procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza (ex concordato):

- provvedimento del tribunale di autorizzazione alla partecipazione alle gare se è stata presentata domanda di accesso alla procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
- provvedimento del giudice delegato se è già stato depositato il decreto di apertura del concordato;
- relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 14 del 2019;

l) in caso di procedura di liquidazione giudiziale (ex fallimento): provvedimento del giudice delegato che autorizza la partecipazione alle gare;

m) nomina dell'amministratore giudiziario in caso di sequestro di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001;

n) altra documentazione che l'Operatore economico ritiene necessaria a chiarire la propria posizione che, per la particolarità della fattispecie, non sia prevista nel DGUE.

L'eventuale documentazione integrativa di cui sopra, se prodotta in copia, deve essere sottoscritta dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all'originale.

CAPO 16. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA TECNICA

BUSTA TECNICA B – OFFERTA TECNICA

A pena di esclusione dalla gara, è richiesta, oltre a quanto previsto per le certificazioni/attestati, la seguente documentazione:

RELAZIONE TECNICA, dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato, ed in conformità ai requisiti indicati dal Capitolato d'Appalto, la descrizione dei servizi di gara offerti secondo quanto dettagliato nel seguito del presente articolo.

La relazione tecnica relativa alle modalità di esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura potrà contenere schemi, immagini, grafici e quant'altro ritenuto necessario dai concorrenti per meglio illustrare il progetto dei servizi, come di seguito riportato.

Si precisa che, in caso di aggiudicazione, le dichiarazioni e gli impegni assunti in sede di gara diventeranno specifici obblighi contrattuali da rispettare pena la risoluzione del contratto di affidamento del servizio.

Resta fermo che l'Offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara e confluisce nel Contratto d'appalto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo.

La relazione tecnica, senza abrasioni o correzioni non confermate da sottoscrizione, deve essere sottoscritta per esteso dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della Società, dell'Ente cooperativo o del Consorzio di cui alle lett. a), b), c) dell'art. 45 del D.Lgs. 18.04.2016 n°50:

- dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o consorziata nel caso in cui venga presentata da raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti con atto notarile di raggruppamento o di costituzione del consorzio;
- dal legale rappresentante di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti di concorrenti di cui alla lett. d) dell'art. 45 del D. Lgs. 18.04.2016 n°50.

CAPO 17. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA ECONOMICA

BUSTA TECNICA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente bando/disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- **ribasso percentuale unico da applicare alle rette, poste a base di gara, riportate di seguito che sono da considerarsi con rette massime da applicare ai servizi**, salvo quanto previsto per l’offerta tecnica riguardante i residenti a Cazzago San Martino;

- **CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI:**

		rette su cui applicare il ribasso offerto in gara
1	retta giornaliera senza pasto	€ 34,00
2	retta giornaliera con pasto	€ 39,00
	retta solo mattina senza pasto	€ 24,00
3	retta solo mattina con pasto	€ 30,00
4	retta solo pomeriggio senza pasto	€ 24,00
5	retta solo pomeriggio con pasto	€ 30,00

- **COMUNITA' ALLOGGIO SOCIALE ANZIANI**

1	quota mensile in camera singola a persona, con pasto	€ 1.550,00
2	quota mensile in camera doppia a persona, con pasto	€ 1.500,00

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.

L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta per esteso dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della Società, dell’Ente cooperativo o del Consorzio di cui alle lett. a), b), c) dell’art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50:

dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o consorziata nel caso in cui venga presentata da raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti con atto notarile di raggruppamento o di costituzione del consorzio;

dal legale rappresentante di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti di concorrenti di cui alla lett. d) dell’art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Il concorrente dovrà presentare in sede di offerta un piano economico-finanziario, a firma dell’operatore economico partecipante come previsto per l’offerta economica, contenente l’esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’equilibrio economico e finanziario della connessa gestione, per l’arco temporale di durata della concessione.

Il piano economico-finanziario dovrà rispettare le rette fissate dal Concedente e riportate nel capitolato speciale d’appalto (retta ribassate dello sconto offerto) al fine della determinazione degli introiti.

Il Piano Economico-Finanziario dovrà essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Al fine di assicurare l'equilibrio economico finanziario del servizio connessi alla qualità dei servizi offerti l'operatore economico offerente potrà indicare ulteriori servizi a tariffazione, in regime di libera concorrenza, a condizione che siano indicati i relativi prezzi. In tale evenienza, i criteri di aggiornamento saranno quelli indicati in sede di offerta per le altre tariffe.

Relativamente ai servizi a tariffa il concorrente dovrà indicare in apposita relazione le specifiche tecniche, organizzative ed esecutive, nonché le condizioni che disciplinano i rapporti con l'utenza.

CAPO 18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
totale	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

La busta dell'Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l'Offerta Tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi di cui sotto riportato, anche suddivisi in sub-elementi, come meglio specificato nel seguito. Gli elementi di valutazione sono i seguenti:

n.	Elementi (e sub-elementi)	Sub-pesi	Pesi
1	Progetto tecnico organizzativo per la gestione del Servizio		46
	Progettazione : breve esposizione dei presupposti teorici di riferimento e modalità generali organizzative dell'intervento	4	
	Organizzazione: modalità di inserimento degli ospiti, modello di Progetto Assistenziale Individualizzato per ogni ospite utilizzato e modalità di verifica periodica. Modalità di organizzazione del servizio su base settimanale e mensile. Per il servizio CASA dovrà essere allegato una proposta di un regolamento di ammissione degli ospiti e di funzionamento del servizio.	8	
	Proposta di organizzazione e offerta agli utenti, residenti e non residenti, di frequenze flessibili e part-time del servizio (Il concorrente dovrà dettagliare l'organizzazione adottata, in coerenza col piano economico finanziario, senza l'indicazione di nessun importo economico, quest'ultimi invece verranno allegati all'offerta economica)	4	
	Modalità organizzative di fornitura e somministrazione pasti.	4	

	Modalità di collaborazione con le famiglie degli utenti ed eventuale proposte di attività e servizi al loro supporto.	3	
	Modalità e proposte di collaborazione con il territorio, e in particolar modo con il servizio territoriale disabili, con i centri anziani ,con le scuole e le associazioni del Comune di Cazzago San Martino.	5	
	Proposta di una carta dei servizi inerente il C.D.I.	5	
	Monitoraggio e verifica dei risultati : modalità di verifica che saranno adottate nell'esecuzione del servizio per valutare l'efficienza, l'efficacia e la qualità del servizio.	5	
	Modalità e progetto per eventuali dismissione dal servizio C.A.S.A. con il passaggio dell'Ospite in strutture socio-sanitarie o nel canale normativo socio-sanitario	8	
2	Organizzazione e gestione del personale		10
	Organigramma del personale impiegato nell'espletamento del servizio CDI e CASA: il concorrente dovrà specificare per ogni figura professionale numero, monteore settimanale, incremento orario rispetto agli standard regionali, esatta qualifica professionale, relativi titoli professionali e titoli d'esperienza, fermo restando i requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente. Il concorrente deve inoltre indicare in specifico anche il monteore settimanale del responsabile del servizio, qualifica e mansionario. Il concorrente dovrà presentare anche l'organizzazione della turnazione del personale in periodo di due settimane.	5	
	Piano dell'offerta formativa e di aggiornamento annuale del personale impiegato nella gestione del servizio	5	
3	Migliorie organizzative e gestionali		24
	Realizzazione di attività e servizi integrativi socioassistenziali e socio-sanitari nell'area anziani, nell'ottica di ottimizzare la struttura, purchè compatibili con la struttura stessa e rispondenti alla missione del servizio (la proposta dovrà essere dettagliata, riportare in modo esplicito l'impegno del concorrente a realizzarla e senza oneri a carico del Concedente, destinatari dell'intervento -se gli ospiti del CDI e/o la popolazione del territorio-, priorità ai residenti, tempi di realizzazione e l'eventuale tariffazione a carico dell'utenza, la sostenibilità economica,...). Verrà anche tenuta in considerazione l'indicazione da parte del concorrente di agevolazioni e/o attività aggiuntive per i residenti del Comune di Cazzago San Martino.	8	
	Realizzazione di attività e servizi sperimentali e innovativi nell'area anziani nell'ottica di ottimizzare la struttura, purchè compatibili con la struttura stessa e rispondenti alla mission del servizio (la proposta dovrà essere dettagliata, riportare in modo	8	

	esplicito l'impegno del concorrente a realizzarla e senza oneri a carico del Comune, destinatari dell'intervento -se gli ospiti del CDI e/o la popolazione del territorio-, priorità ai residenti, tempi di realizzazione e l'eventuale tariffazione a carico dell'utenza, la sostenibilità economica,...). Verrà anche tenuta in considerazione l'indicazione da parte del concorrente di agevolazioni e/o attività aggiuntive per i residenti del Comune di Cazzago San Martino.		
	Agevolazioni o minor costo sulle tariffe a favore dei residenti del Comune di Cazzago San Martino	8	
	Somma dei pesi dell'Offerta Tecnica		80

L'Offerta tecnica è redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di cui sopra indicati, che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell'Offerta tecnica; deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente alla Stazione appaltante gli scostamenti, le differenze e ogni altra variazione rispetto a quanto posto a base di gara.

Non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione:

- prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;

L'Offerta Tecnica deve essere costituita da un numero di 25 complessivo di cartelle (come meglio indicato in seguito) e schede (schede = formato A3, su una sola facciata).

Il numero delle schede e delle cartelle, costituisce alta e forte raccomandazione, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'Offerta tecnica; il numero delle cartelle, può essere liberamente distribuito tra gli elementi in base alle necessità dell'offerente, con raccomandazione relativa al numero totale delle cartelle. Non sono ricomprese nel calcolo delle cartelle la dimostrazione del possesso delle certificazioni indicate come valutazione.

In merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta tecnica:

- gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dall'offerente su ogni scheda;
- le relazioni devono essere sottoscritte dall'offerente su ogni foglio; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è la numerazione di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina;
- le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
- in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;

Per "cartelle" si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle "pagine" e non ai "fogli"), in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 11 (undici) punti, con le seguenti precisazioni:

- possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
- non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni;

Ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica;

L'Offerta Tecnica non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia rimessa alla Stazione appaltante;

Il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti paragrafi, comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente;

L'Offerta Tecnica non incide sull'entità dell'Offerta Economica, la quale resta insensibile all'Offerta Tecnica;

Nel caso l'Offerta Tecnica, a giudizio dell'offerente, costituisca segreti tecnici o commerciali, deve essere corredata da una dichiarazione, debitamente motivata, comprovata e sottoscritta, che dimostri tali condizioni; l'assenza di dichiarazione costituisce comportamento concludente sull'assenza delle predette condizioni; la dichiarazione e le relative motivazioni sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può dichiararle inesistenti o irrilevanti in caso di richiesta di accesso da parte dei controinteressati;

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto all'eventuale stipula del contratto. Resta fermo che:

- a) l'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso il contratto d'appalto e confluisce nel Contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo; non rilevano, ai fini contrattuali, le valutazioni economiche effettuate dall'aggiudicatario all'interno dell'Offerta Tecnica;
- b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'Offerta Tecnica di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione dei servizi non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta Tecnica;
- c) la contabilizzazione dei corrispettivi contrattuali, in fase di esecuzione, non tiene conto di eventuali servizi diversi o aggiuntivi derivanti dall'Offerta Tecnica.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla documentazione che costituisce l'Offerta Tecnica contenuta nella Busta B - Busta dell'Offerta. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell'Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all'intervento oggetto dell'affidamento, risultano:

- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;
- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti nel contenuto dell'offerta tecnica;
- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
- maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche oggetto della proposta tecnica;

a) ai fini dell'attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell'Offerta Tecnica che:

- siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o una mera reiterazione di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, e non abbiano alcun carattere di autonomia;
- non siano riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi, a prescindere dal loro valore intrinseco;

b) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario (no confronto a coppie), secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

giudizio	esempio di valori	criterio di giudizio della proposta/del miglioramento
eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
assente/irrelevante	0,00	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

c) per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

dove:	$V(a)_i = P_i / P_{max}$
$V(a)_i$	è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_i	è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max}	è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i) tra tutte le offerte;

d) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso o per il peso previsto;

e) a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dalla somma dei punteggi già attribuiti ai sub-elementi che lo compongono;

f) se in relazione ad un elemento nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo del peso dell'elemento medesimo, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l'elemento (cosiddetta riparametrazione di primo livello);

g) all'Offerta Tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono;

Determinazione del valore della «Offerta Tecnica»

a) se l'Offerta Tecnica, dopo l'eventuale riparametrazione di primo livello di cui alla lettera F) sopraindicata, non ottiene un punteggio pari o superiore al 40 punti, l'offerta è esclusa e non si procede all'apertura della Busta C - Busta dell'Offerta economica.

b) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera Offerta Tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica, è effettuata la riparametrazione di secondo livello, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell'Offerta Tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera Offerta Tecnica; la predetta riparametrazione:

- è effettuata dopo l'individuazione della soglia di sbarramento di cui alla precedente lettera a);
- è effettuata dopo l'individuazione della soglia che discrimina le offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;
- non influisce sulla/e medesima/e soglia/e;

c) in deroga a quanto previsto dal punto 18.1, se vi è un solo offerente ammesso, venendo meno l'oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente, le operazioni di gara possono proseguire a cura del seggio di gara/RUP, omettendo la nomina della Commissione giudicatrice; in tal caso tutte le operazioni, sono limitate alla verifica di ammissibilità dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni del presente documento.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

L'elemento Prezzo (ribasso percentuale da applicare univocamente alle rette) è costituito dal ribasso percentuale unico da applicare alle rette riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto, come segue:

è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);

i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$C_i = R_i / R_{max}$	
dove:	
C_i	è il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno;
R_i	è il ribasso offerto dal singolo concorrente;
R_{max}	è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti;

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo *aggregativo compensatore*

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = *punteggio concorrente i*

C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i*

C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i*

.....
C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i*

P_a = *peso criterio di valutazione a*

P_b = *peso criterio di valutazione b*

.....
P_n = *peso criterio di valutazione n*

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno giovedì 02 dicembre 2019, ore 10:00**, presso la sede Comunale, ufficio tecnico, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo *pubblicazione sul sito informatico* almeno 3 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo *pubblicazione sul sito informatico* almeno 3 giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

In caso di impossibilità da eseguire la verifica mediante il sistema AVCpass la documentazione dimostrativa per la verifica verrà richiesta direttamente al concorrente.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

Il RUP, in seduta pubblica, prima della consegna degli atti alla commissione giudicatrice procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nel presente bando/disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, il RUP darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il RUP procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al capitolo “CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE”.

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, co. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà sempre ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura

della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Ai fini dei calcoli per l'attribuzione dei punteggi (somme, medie, ponderazioni, riparametrazioni, calcolo delle soglie), per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito dalla stessa Piattaforma

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice, se ritenuti necessari rispetto alla normativa.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi di agenzia o delle commissioni del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti e dell'articolo 5, comma 2, del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25 gennaio 2017, n. 20):

a) sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione;

b) assommano in via stimata e presuntiva ad euro 4.000,00, fermo restando il conguaglio in seguito all'accertamento ai sensi della lettera c);

c) l'importo effettivo è determinato in fase di rendicontazione e l'importo effettivo è comunicato dalla Stazione appaltante all'aggiudicatario, fornendone i giustificativi;

d) le spese sono rimborsate alla Stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione con le modalità di pagamento comunicate ai sensi della lettera c);

e) in difetto del rimborso di cui alla lettera d), entro il termine stabilito, la stazione appaltante può, senza ulteriore preavviso, ingiunzione, diffida o messa in mora, effettuare il recupero mediante trattenuta del

relativo importo in occasione del primo pagamento corrisposto a favore dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 16-bis, quinto comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Non prevista

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato solo Regolamento GDPR) si informa che i dati personali del concorrente verranno trattati secondo quanto disposto dal suddetto Regolamento GDPR.

27. RISERVA DI AGGIUDICAZIONE

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

28 ALTRE DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI

28.1 Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

28.2 Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

- a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al punto 7.2, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla Legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice, oggetto di esame ai sensi del punto 6.1.1, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

DISCORDANZA TRA I DATI: In caso di discordanza tra i dati, sia amministrativi che economici, inseriti sulla piattaforma elettronica come richiesto dall'applicativo e quanto dichiarato e riportato nella documentazione richiesta nel bando e da allegare prevale, sia per la documentazione amministrativa che

economica, la documentazione allega quest'ultima richiesta dalla lex specialis. E' fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 per il soccorso istruttorio.

Si precisa che il report creato dal sistema in fase di seduta di gara non è da intendersi ne proposta di aggiudicazione ne aggiudicazione definitiva ma è solo da intendersi come chiusura delle fasi telematiche del sistema.

Le informazioni inviate tramite la piattaforma Sintel "Comunicazioni", senza un documento allegato e sottoscritto in forma olografica o digitale dal responsabile, non sono da intendersi valide al fine dell'assolvimento di quanto previsto ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Quanto comunicato dalla piattaforma informatica non costituisce comunicazioni ufficiale riguardante la gara ma solamente indicazioni della situazione della procedura rispetto al sistema informatico.

Le informazioni circa gli esiti di gara (aggiudicazione provvisoria, definitiva, esclusioni, ecc...) saranno eseguite con le modalità di cui all'art. 52 e 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di utilizzo per le comunicazioni della piattaforma informatica Sintel la lettera, allegata protocollata e sottoscritta o in forma olografica o digitale dal responsabile del servizio, sarà comunicata attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel, la stessa arriverà agli operatori economici concorrenti all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all'atto della registrazione a Sintel.

28.3 Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione:

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto all'eventuale stipula del contratto. Resta fermo che:

a) l'Offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso il contratto d'appalto e confluisce nel Contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo; non rilevano, ai fini contrattuali, le valutazioni economiche effettuate dall'aggiudicatario all'interno dell'Offerta tecnica;

b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'Offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione del servizio non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica;

c) ai fini dei calcoli per la formulazione della graduatoria (somme, medie, calcolo della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

28.4 Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del D.Lgs 104/2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione di Brescia, come segue:

a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;

b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:

- dalla data di pubblicazione del bando di gara in conformità alla norma, per cause che ostano alla partecipazione;
- dalla pubblicazione sul profilo di committente, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all'offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell'articolo 120, comma 2-bis, del D. Lgs 104/2010;

- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all'offerta o alle eventuali giustificazioni dell'offerta;
- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

28.5 Imposta di bollo:

Ai fini dell'imposta sul bollo:

a) l'Offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:

- se assolta in modo virtuale, indicando sull'offerta o su dichiarazione separata la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
- in modalità telematica ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio @e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;
- mediante versamento con modello F23, Agenzia delle Entrate, Ufficio «___», codice tributo «456T», descrizione «Imposta di bollo» con il CIG;
- applicando la marca da bollo (contrassegno) sull'offerta prima del suo caricamento sulla Piattaforma, oppure indicando sull'offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo all'**Offerta economica**; in ogni caso l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'Offerente;

b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura né l'ammissione dell'offerta, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'Offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

28.6 Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

28.7 Inversione procedimentale

La Stazione appaltante si riserva di applicare la previsione di cui all'articolo 56, comma 2, della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, per cui ferme restandole garanzie procedurali, di conservazione degli atti e di partecipazione degli offerenti, è attuata la parziale inversione del procedimento secondo la seguente sequenza:

- ultimare le operazioni preliminari di individuazione dei soggetti partecipanti e prima dell'esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione, procede all'apertura delle Buste dell'Offerta tecnica;
- successivamente, la Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del D. Lgs. 50/2016 procede all'esame di merito dell'Offerta tecnica, fino alla conclusione delle relative operazioni;
- provvede poi alla convocazione degli offerenti e all'apertura delle Buste dell'Offerta economica;
- data lettura pubblica della graduatoria provvisoria, le operazioni riprendono con l'esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione, all'eventuale soccorso istruttorio e alle esclusioni ed ammissioni definitive.

In caso di applicazione di tale riserva sarà cura della Stazione Appaltante comunicare tale situazione agli operatori economici offerenti.

28.8. Accesso agli atti

Accesso agli atti del procedimento

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice dei contratti, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

- a) tempestivamente a tutti gli Offerenti, limitatamente alle ammissioni e alle esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice dei contratti o ai requisiti richiesti per la partecipazione, dopo la pubblicazione sul Profilo di committente, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 secondo periodo, del predetto Codice;
- b) agli Offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti o il ricevimento della relativa comunicazione;
- c) a tutti gli Offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.

Eventuali limitazioni all'accesso agli atti del procedimento

In deroga a quanto previsto al punto "accesso agli atti del procedimento", l'accesso agli atti è precluso, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti:

- a) al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all'anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali, se l'Offerente ha dichiarato tale condizione a corredo delle giustificazioni in conformità alle disposizioni del punto "forma delle giustificazioni", lettera b);
- b) l'omissione della dichiarazione o delle motivazioni di cui alla lettera a), costituisce comportamento concludente e manifestazione di volontà dell'Offerente circa l'assenza di segreti tecnici o commerciali e comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, l'assenso all'accesso dei controinteressati alla relativa documentazione, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013;
- c) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alla lettera a), sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all'accesso da parte dei controinteressati e procedere quindi all'ostensione dei relativi atti;
- d) la deroga di cui al presente punto "eventuali limiti all'accesso agli atti del procedimento" non si applica e ai controinteressati è consentito l'accesso ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.

28.9. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli Operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'Operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'Operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi da 3 a 7, del Codice dei contratti.

28.10 Riserva di aggiudicazione e validità dell'offerta

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;

b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni (centottanta) dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il Presidente della Fondazione
IL Responsabile del Procedimento
Dott. Arch. Antonio Patarini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del d. lgs. del 7/03/2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.